

L'evento-terremoto: rischi per l'imprenditore e relative cautele

(Avv. Massimiliano Campeis – Udine)

Come si pone l'"evento-terremoto", nella prospettiva dell'imprenditore, sotto il profilo delle sue ipotetiche responsabilità e sotto quello, correlato, della necessità di adeguamento ai precetti normativi esistenti? Ed, ancora, vi sono delle cautele ulteriori che sia opportuno egli adotti, nell'esercizio della propria attività?

Sotto il primo aspetto, va genericamente premesso che l'evento sismico è astrattamente suscettibile di originare, a carico dell'imprenditore (ma anche, in ambiti più limitati, del comune cittadino), una responsabilità sia di natura penale che di natura civile.

Generalmente, sarà disciplinata dal diritto penale la violazione di specifici precetti normativi, diretti a tutelare particolari beni protetti, necessitanti una tutela più incisiva (spesso connessa ad obblighi di garanzia), mentre sarà regolato dalla giustizia civile il tema del risarcimento dei danni alla persona od alle cose, in base ad un principio generale del nostro sistema giuridico per cui chiunque abbia commesso un fatto con dolo o colpa è tenuto a risarcire il danno (e quindi a ristorare economicamente il pregiudizio risentito dalla vittima o dai suoi congiunti).

A livello di premessa, va innanzitutto sottolineato che l'imprenditore non potrà andare esente da responsabilità deducendo l'"eccezionalità" dell'evento sismico, ovvero sia sostenendo che il terremoto costituisca "caso fortuito" o "forza maggiore" (concetti tradizionalmente visti dalla dottrina come espressione di una *vis maior*, una forza anomala imprevista ed imprevedibile la quale, ponendosi come fatto di per sé idoneo a cagionare l'evento, esclude la colpevolezza e la *suitas eventus*, ovvero sia l'imputabilità del fatto al soggetto): infatti il terremoto da un lato possiederebbe certamente le caratteristiche di forza anomala e dirompente che potrebbero astrattamente ricondurlo al caso della forza maggiore, ma dall'altro difetterebbe, con molta probabilità, della connotazione dell'"imprevedibilità".

Il fatto che oggi la penisola italiana sia normativamente classificata quale territorio "sismico" (dopo gli eventi del 2002 in Molise e Puglia il territorio nazionale è stato diviso in quattro zone sismiche, caratterizzate da pericolosità decrescente), e che la stessa conosca il terremoto per esperienza (anche recente) personale e diretta, porta ad escludere che quest'ultimo sia idoneo ad evitare la responsabilità (ciò, deve ritenersi, a meno che lo stesso non si presenti "di anomala e non preventivabile gravità e dannosità": Cass. 24732/2009, nel ritenere causa sopravvenuta astrattamente da sola sufficiente a determinare l'evento un terremoto che implichi il crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato, ha statuito che i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verificano in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche; precedentemente, Cass. pen. 16/11/1989 aveva escluso che il terremoto potesse configurare evento imprevedibile, rientrando lo stesso tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali).

Passando ai profili penali viene alla luce, in primo luogo, la responsabilità per lesioni (art. 589 c.p.) e per omicidio colposo (art. 590 c.p.): delitti sanzionati in maniera grave (e prevedenti cospicui aumenti di pena nel caso in cui gli stessi siano commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro: fino a sette anni per l'omicidio colposo; fino a quattro anni per le lesioni personali gravissime), suscettibili - se, anche qui, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - di generare una responsabilità anche ai sensi del D.Lgs. 231/01 (art. 25 *septies*), con conseguente responsabilità diretta della società (oltre che delle persone fisiche, chiamate a rispondere secondo le ordinarie norme penali), e con sanzioni particolarmente afflittive, sia pecuniarie che interdittive (interdizione dell'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Sempre sotto il profilo penale, è ipotizzabile un'ulteriore fattispecie delittuosa: quella prevista dal disposto di cui all'art. 434-449 c.p., che punisce il crollo di costruzione (delitto sanzionato anch'esso in maniera piuttosto "pesante": pena della reclusione da uno a cinque anni), e ciò indipendentemente dal concreto danno a persone o cose che sia risentito (che quindi sarà autonomamente sanzionato), per il solo fatto che sia stato indotto un "pericolo per la pubblica incolumità". Va detto che, se tale fattispecie delittuosa riguarda certamente in primo luogo il costruttore ed il direttore dei lavori, non può tuttavia escludersi una responsabilità concorrente del proprietario dell'edificio, nella sua posizione di titolare degli obblighi di sicurezza (Cass. pen., 02/07/2010, n. 34830).

Quanto alle conseguenze civili, il panorama delle possibili responsabilità è oltremodo ampio, spaziando dai danni a cose a quelli a persone, cagionati od indotti dal sisma e dai suoi effetti: crollo della costruzione o di una sua parte; caduta di oggetti, macchinari etc., e ciò sia in relazione al danno che possa risentire il dipendente, che con riguardo a quello che possa soffrire il terzo che si trovasse accidentalmente nei locali aziendali, oppure fuori dagli stessi (si pensi al caso del cedimento di parte della struttura dello stabile aziendale sulla pubblica via).

Va tuttavia sottolineato che il tema della responsabilità civile risarcitoria risulterà il più delle volte "riassorbito" in quello della copertura assicurativa: un'adeguata assicurazione sia per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) che per quella verso terzi (R.C.T.), con oggetto ampio e massimale adeguato, si presenterà idonea a scongiurare la maggior parte dei rischi (va tenuto presente che eventuali sinistri a carico di una molteplicità di persone, dipendenti e non, rischierebbero di eccedere i massimali di polizza, se insufficienti; ed, in tal caso, le quote di danno non coperte dalla polizza graverebbero sull'assicurato).

Più complesso ed astrattamente foriero di problemi si presenta il tema della responsabilità penale, con particolare riguardo alle lesioni od alla morte del lavoratore.

Oltre alle disposizioni del codice penale, il panorama normativo comprende le previsioni speciali in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08) ed il decreto ministeriale in tema di requisiti per le costruzioni (DM. 14/1/2008, "norme tecniche per le

costruzioni", cui rimandano la legge 64/1974, recante provvedimenti per le costruzioni in particolari zone sismiche, ed il T.U. delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia), che detta appositi criteri costruttivi e manutentivi in relazione allo specifico rischio sismico.

Va da subito sottolineato che il DM 14/1/2008 prevede stringenti e puntuali obblighi per le sole nuove costruzioni, disciplinandone analiticamente la progettazione e la costruzione (con l'imposizione di requisiti tecnici di rigidità e resistenza, dimensioni, proporzioni, distanza tra edifici, etc.), ma non prevede invece un generale obbligo di adeguamento delle costruzioni preesistenti.

Si considera pertanto "a norma" l'edificio progettato e costruito in conformità alle leggi vigenti al momento della sua costruzione: qualora, come spesso accade, sopravvenissero norme più rigide (e non retroattive), non vi sarebbe un obbligo di adeguarsi (salvo espressa previsione in tal senso).

Tale principio generale viene derogato da alcune specifiche previsioni normative, che istituiscono un obbligo di sottoporre l'edificio "preesistente" ad una valutazione di sicurezza (che permetta di stabilire se l'uso della costruzione possa continuare senza interventi, ovvero se lo stesso debba essere modificato - tramite declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso - oppure se sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante) e, quando necessario, all'adeguamento della costruzione, in casi tassativamente previsti: riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura); significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali; azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni); situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione; provati gravi errori di progetto o di costruzione; cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione; interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale ed, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidità.

E' poi fatto obbligo di effettuare una valutazione di sicurezza dell'immobile e, quando necessario, di operare l'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda sopraelevare la costruzione, ovvero ampliare la medesima mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione, od ancora apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%, od effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

Accanto a tali obblighi, il D.M. 14/1/2008 prevede poi una mera *facoltà* di eseguire interventi di miglioramento della costruzione, in ogni caso nel quale si voglia eseguire interventi comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti.

Il dettato normativo esclude quindi la sussistenza di un obbligo generale per il proprietario dell'edificio di adeguare l'immobile ai requisiti tecnici normativamente sopravvenuti: ma è davvero così? O meglio, chi esercita la propria attività d'impresa in un capannone edificato nella vigenza di una normativa precedente, è veramente immune da ogni conseguenza ed esente da ogni onere in relazione al "rischio sismico"?

La risposta da darsi è negativa, e proviene non dalle norme tecniche sulle costruzioni, bensì dalle disposizioni dettate a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, più in generale, dagli obblighi imposti all'imprenditore al fine di tutelare l'integrità fisica e morale dei dipendenti (norme quindi destinate ad esplicare i loro effetti non soltanto nei confronti dell'imprenditore-proprietario dell'immobile, ma anche di chi eserciti la propria attività economica in un immobile condotto in locazione).

Com'è noto, il D.Lgs. 81/08 prescrive stringenti obblighi al datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro, imponendogli di operare un'attenta valutazione dei rischi per la salute e sicurezza, da recepire in un apposito documento (art. 28), nonché di provvedere alla programmazione dei medesimi, alla loro eliminazione - ove possibile - o comunque alla loro riduzione.

Ebbene, il D.Lgs. 81/2008 prevede, tra l'altro, che "i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV", il quale prescrive che "gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni".

Che dedurre?

In primo luogo, che certamente il rischio sismico andrà valutato come tale e recepito nel relativo documento *ex art. 28* D.Lgs. 81/08 (che prevede a carico dell'imprenditore l'onere di valutare tutti i rischi, senza distinzione), con la necessità che siano ivi dettagliate anche le apposite misure di prevenzione e di protezione attuate, i dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione, nonché le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare (potrà essere necessaria la previsione di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere: si pensi, ad esempio, alle modalità da osservare per disporre i beni in magazzino al fine di limitare le conseguenze dannose in caso di loro caduta, ovvero alle procedure di evacuazione dell'edificio). Poi, che il mero rispetto della normativa "tecnica" vigente al tempo della progettazione/costruzione potrebbe non essere sufficiente a rispettare il requisito della "solidità dell'edificio in relazione alle caratteristiche ambientali" (specialmente in luoghi caratterizzati da rischio sismico rilevante): "disinteressarsi" delle caratteristiche costruttive dell'immobile in cui si esercita la propria attività, basandosi soltanto sulla sua conformità alle disposizioni vigenti al momento dell'edificazione, potrebbe risultare inidoneo ad escludere la responsabilità dell'imprenditore in caso di evento sismico coinvolgente la persona del lavoratore.

Alle specifiche disposizioni del D.Lgs. 81/08 fa infatti da sfondo il ben noto precetto dell'art. 2087 c.c. (secondo cui l'imprenditore deve adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro), norma ritenuta diretta espressione della normativa costituzionale ed interpretata dalla giurisprudenza in maniera oltremodo stringente: se civilisticamente la responsabilità è di natura contrattuale, con conseguente addebito al datore di lavoro dell'onere di avere messo in atto tutte le misure dovute, nel penale tale disposto normativo imporrà all'imprenditore, in concreto, di dimostrare di aver adottato tutte quelle cautele indispensabili a tutelare i lavoratori, secondo "l'esperienza e la tecnica" (la *best practice* vigente al momento del verificarsi dell'evento). Ed il solo fatto che sia stata omessa l'adozione delle cautele di cui all'art. 2087 c.c. costituirà in capo all'imprenditore la fattispecie delittuosa nella sua forma aggravata ("in tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 c.c., che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, Cassazione penale, sez. IV, 19/05/2011, n. 28780"; in casi di gravi inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione della società, e non già i soli soggetti posti al vertice della medesima, rispondono penalmente di omicidio colposo e civilmente con il risarcimento del danno", Cassazione penale, sez. IV, 10/06/2010, n. 38991). Alla responsabilità del datore di lavoro farebbe poi da *pendant*, come si è sopra detto, la responsabilità diretta dell'ente, ai sensi del sopraccitato D.Lgs. 231/01.

Che dovrà quindi fare, in concreto, l'imprenditore?

Adeguare costantemente l'immobile alle norme tecniche via via sopravvenute potrebbe rivelarsi un processo senza fine, dai costi imprevedibili e forse anche, in molti casi, impossibile da attuare concretamente. Non ci si potrà, tuttavia, esimere almeno dal valutare, con l'ausilio di un professionista di fiducia, se ed in quali modi la sicurezza dell'ambiente di lavoro possa essere "migliorata", anche sotto il profilo della solidità e della tenuta sismica dell'immobile aziendale.

La risposta varierà caso per caso, in dipendenza dell'età dell'edificio, delle sue caratteristiche costruttive, dello stato di manutenzione, delle peculiarità ambientali, dell'attività svolta (un parametro generale, da adattare all'ipotesi concreta, potrebbe forse essere dato dal D.L. 74/2012 - avente efficacia limitata alle zone dell'Emilia Romagna colpite dal recente sisma - ove lo stesso prevede che il livello di sicurezza debba esser definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo).

Trattandosi, nell'ipotesi più frequente, di "miglioramenti" ai sensi del codice civile, l'imprenditore che conduca l'immobile in locazione dovrà adottare l'accortezza di concordare con il proprietario l'effettuazione degli interventi, onde rendere gli stessi indennizzabili a scadenza contrattuale.

Il panorama delle possibili responsabilità a carico del datore di lavoro in conseguenza dell'evento-terremoto si presenta quindi articolato e complesso ed impone a chi fa impresa, nell'immediato, quantomeno di operare una riflessione, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge, ed anche di valutare l'opportunità dell'adozione di cautele ulteriori: le quali, non necessariamente di particolare impatto economico, potrebbero rivelarsi idonee a scongiurare il verificarsi di gravi ed onerose conseguenze, o quantomeno a limitarne gli effetti.

Tutto ciò vale, ovviamente, per la fase antecedente l'eventuale terremoto: il ritorno all'operatività dopo l'evento sismico imporrebbe cautele tali da evitare ogni prevedibile rischio in relazione alle conseguenze percepibili del primo danno.

Avv. Massimiliano Campeis